

16. člen

Zavezanci lahko uveljavljajo dodatne olajšave za določen čas v naslednjih primerih:

- če se pri gradnji objekta upošteva značaj lokalnega graditeljstva ali če se obnavlja obstoječi objekt skladno s smernicami in soglasji pristojne spomeniške službe (staro mestno jedro, vasi in zaselki ter spomeniško zaščiteni objekti) in gradi ali adaptira objekte v skladu z lokalno tradicijo graditeljstva (mnenje o temu izda pristojna občinska strokovna služba-Urad za okolje in prostor) v višini 50 točk ter
- če zavezanec uporablja alternativne vire energije (sončna, vetrna, geotermalna itd.) v višini 50 točk za posamezen alternativni vir energije. V primeru nejasnosti se mnenje o temu pridobi od službe Republike Slovenije, ki je pristojna za podajanje certifikata o varčni rabi energije oziroma varčevanju z energijo, to je Agencija za učinkovito rabo energije.

Višina točk iz tega člena odloka se odbije od skupnega števila dobljenih točk za odmero nadomestila.

Zavezanec lahko uveljavlja olajšave iz tega člena na lastno pobudo, vendar najdlje za dobo petih let z možnostjo enkratnega podaljšanja.

Vse dokler pristojni občinski organ za nadomestilo ne zabeleži podatkov iz tega člena odloka, se v izračun odmere ne prevzema nobena vrednost.

VI. DOLOČANJE VIŠINE NADOMESTILA

17. člen

Mesečna višina nadomestila po merilih iz 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. in 16. člena tega odloka se določi ločeno za zazidano ter nezazidano stavbno zemljišče, pri čemer se uporabljajo sledeče oznake:

(Onusz _(NSTZ))	Odmera za nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča,
Onusz _(ZSTZ)	Odmera za nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča,
VT _(ZSTZ)	Višina točke za zazidano stavbno zemljišče,
VT _(NSTZ)	Višina točke za nezazidano stavbno zemljišče,
Št.To	Število točk, ki se seštejejo iz tabel 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. in 16. člena,
Po _(NSTZ)	Površina nezazidanega stavbnega zemljišča,
Po _(Ob)	Površina stanovanjskega ali poslovnega objekta,
Po _(GrPa)	Površina gradbene parcele.

Mesečna višina nadomestila za zazidano stavbno zemljišče (Onusz_(ZSTZ)) se določa tako, da se skupno število (Št.To) točk iz 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. in 16. člena tega odloka pomnoži z vrednostjo točke za zazidano stavbno zemljišče (VT_(ZSTZ)) ter površino stanovanjskega ali poslovnega objekta (Po_(Ob)). Mesečni izračun nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča se določa po sledeči enačbi:

$$\text{Onusz}_{(ZSTZ)} = (\text{Št.To}) \times (\text{VT}_{(ZSTZ)}) \times (\text{Po}_{(Ob)})$$

Posamezno stavbo, objekt ali del stavbe in objekta ter njihovih pripadajočih delov je potrebno uvrstiti v posamezno skupino iz 7. člena tega odloka.

Za stavbe, ki vsebujejo objekte ali dele objektov in stavb iz različnih klasifikacijskih skupin iz 7. člena tega odloka, se za vsak objekt ali del objekta in stavbe posebej določa število točk za odmero nadomestila.

V primeru kulturnih ter zgodovinskih stavb, objektov ali delov stavb in objektov ter njihovih pripadajočih delov iz a. skupine 7. člena tega odloka se v izračun števila točk prevzame skupna vrednost točk, sešeta iz vrednosti posamezne klasifikacijske skupine stavbe, objekta ali dela stavbe in objekta ter vrednosti iz klasifikacijske skupine kulturnih ter zgodovinskih stavb.

Vse dokler pristojni občinski organ za nadomestilo ne evidentira podatke o površinah prostorov, kateri se namenajo za turistično prenočitvene dejavnosti sobodajalcev, se določa velikost za tako namenjene prostore v 30% velikosti celotne površine stanovanjskega objekta sobodajalca.

Mesečna višina nadomestila nezazidanega stavbnega zemljišča se določa tako, da se število točk (Št.To) iz 13. člena pomnoži z zavezančev površino nezazidanega stavbnega zemljišča (Po_(NSTZ)) in z vrednostjo točke za izračun nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče (VT_(NSTZ)) po enačbi;

$$\text{Onusz}_{(NSTZ)} = \text{Št.To} \times \text{Po}_{(NSTZ)} \times \text{VT}_{(NSTZ)}$$

Površino nezazidanega stavbnega zemljišča, na kim ni objekta ter je skladno z prostorskimi izvedbenimi akti na njem možna gradnja, se določa v skladu s sprejetimi izvedbenimi akti. Ugotovitev o možnosti oz. nemožnosti gradnje izvede pristojen občinski organ za urejanje prostora. V sledečem postopku za formiranje gradbene parcele, na kateri je možna gradnja, se lahko zemljiške parcele združujejo ali razdružujejo, pri čemer lastniška razdrobljenost parcel ni omejujoči element pri postopku ugotovitve o možnosti gradnje na nezazidanem stavbnem zemljišču.

Na kompleksnejših ter zaokroženih zaprtih območjih, znotraj kiga je več zavezancev ali več različnih tipov objektov, klasificiranih v skupine iz 7. člena tega odloka, se odmera nadomestila za zazidano stavbno zemljišče izvaja za posamezen objekt. Če gradbena parcela še ni določena, se za posamezno stavbo določa površina gradbene parcele s površino stavbišča, pomnoženega s faktorjem 1,5. Če tako predru-

zemljišča, ni možno razvrstiti v posamezno skupino iz 2. ter 7. člena tega odloka, se taka zemljišča obravnavajo kot nezazidana stavbna zemljišča.

18. člen

Vrednost točke za izračun nadomestila na območju občine Piran določi do konca leta za naslednje leto občinski svet na predlog župana ter je različna za zazidano in nezazidano stavbno zemljišče. Če ni stavbno zemljišče izvaja za posamezen objekt. Če gradbena parcela še ni določena, se za posamezno stavbo lo mogoče določiti vrednost točke, se za izračun uporablja, revalorizirana zadnje določena vrednost točke.

Vrednost točke se enkrat letno revalorizira na zadnji dan koledarskega leta z indeksom rasti cen na drobno, ki ga objavi Statistični urad Republike Slovenije.

Občinski svet občine Piran lahko v skladu z razvojnimi programi določa za posamezna pomembna razvojna območja v občini Piran ločeno višino točke za nezazidano stavbno zemljišče, na kim ni objekta ter je skladno s prostorskimi izvedbenimi akti na njem možna gradnja. Za objekte, kateri so realizirani v skladu s prostorsko izvedbenim aktom, tako določena višina točke za nezazidano stavbno zemljišče preneha veljati z pridobitvijo uporabnega dovoljenja ter prične veljati vrednost točke za zazidano stavbno zemljišče v občini Piran.

19. člen

Za izračun nadomestila se uporabljajo uradni podatki in evidence. Občinski upravni organ, pristojen za opravljanje strokovnih nalog v zvezi z nadomestilom, je dolžan zbirati in preverjati podatke iz prejšnjih odstavkov.

Zavezanec za nadomestilo je dolžan v roku 15. dni od nastale spremembe obvestiti pristojni občinski organ za opravljanje strokovnih nalog v zvezi z nadomestilom, glede novonastale spremembe, ki vpliva na odmero nadomestila.

V primeru, da pridobljeni podatki za odmero nadomestila niso skladni z evidencami in registri podatkov, s katerimi razpolaga občinska uprava, se zaradi uskladitve podatkov za odmero opravi ogled na terenu. Če zavezanec po predhodnem pozivu po dostavi podatkov za odmero ne dovoli vstopa in ogleda objekta, se izračun nadomestila opravi na podlagi ocene.

20. člen

Pristojni upravni organ izda zavezancem odločbe o odmeri nadomestila in določi mesečne za pravne osebe ter trimesečne zneske za fizične osebe na podlagi vrednosti točke in meril za izračun nadomestila po tem odloku.

Postopek za odmero in izterjavo nadomestila se izvaja po določbah Zakona o davčnem postopku.

VII. DOLOČBA O PREKRŠKIH

21. člen

Z denarno kaznijo od 400.000,00 do 1.200.000,00 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali zasebnik, če v prijavi izkaže neresnične podatke ali noče podati podatkov oz ovira pridobivanje le teh.

Z denarno kaznijo od 40.000,00 do 120.000,00 SIT se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

Z denarno kaznijo od 40.000,00 do 120.000,00 SIT se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

22. člen

Kontrolo nad izvajanjem določil tega odloka opravlja Urad za občinsko inšpekcijo in redarstvo.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

23. člen

V letu 2004 znaša mesečna vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Piran za zazidano stavbno zemljišče v višini 0,07 SIT/m² ter za nezazidano stavbno zemljišče, na kim ni objekta ter je skladno z prostorskimi izvedbenimi akti na njem možna gradnja, v višini 0,0985 SIT/m².

24. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča Občine Piran (Uradne objave Primorskih novic Koper, št. 25/88, 37/91, 26/03).

25. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah, uporablja pa se ga od 1. 1. 2004 dalje.

Številka: 46200-1/98-2003
Piran, 11. september 2003

Županja Občine Piran
VOJKA ŠTURLAR, prof.

Comune di Pirano

Visto l'articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della R.S., n. 72/93, n. 6/94 - sentenza della C.C., 45/94-sentenza della C.C., 57/94 e 14/95) e visto l'articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Bollettino Ufficiale, n. 10/99)

PROMULGO

Il DECRETO sull'imposta per l'utilizzo delle aree fabbricabili nel comune di Pirano, approvato dal Consiglio comunale di Pirano nella seduta del 11 dicembre 2003.

Numero: 46200-1/98-2003
Pirano, 17. dicembre 2003

Il Sindaco del Comune di Pirano
prof. VOJKA ŠTULAR

In virtù degli articoli 179 e 180 della Legge sull'assetto del territorio (Gazzetta ufficiale della RS, n° 110/02, 8/2003, 58/2003), dell'articolo 218 della Legge sulla costruzione degli stabili (Gazzetta ufficiale della RS, n° 110/02), dell'articolo 56 della Legge sulle aree fabbricabili (Gazzetta ufficiale della RS, n° 44/97), dell'articolo 61 della Legge sulle aree fabbricabili (Gazzetta ufficiale della RSS, n° 18/84, 32/85 in 33/89), dell'articolo 29 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta ufficiale della RS, n° 72/93, 6/94 - decreto CC RS n° U-I-13/94-95, 45/94 - decreto CC RS n° U-I-144/94-18, 57/94, 14/95, 20/95 - decreto CC n° 63/95 - interpretazione obbligatoria, 9/96 - decreto CC, 44/96 - decreto CC, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 12/99 - decreto CC, 70/2000, 30/2002, 51/2002), dell'articolo 25 della Legge sulle trasgressioni decreto (Gazzetta ufficiale della RSS, n° 25/1983, RSS 36/1983, RSS 42/1985, RSS 2/1986, RSS 47/1987, RSS 5/1990, RS-vecchio 10/1991, RS/I 17/1991, RS 13/1993, RS 66/1993, RS 39/1996, RS 39/1996, RS 61/1996, RS 35/1997, RS 45/1997, RS 87/1997, RS 73/1998, RS 31/2000, RS 33/2000), del Decreto sull'acquisizione e sul possesso dei dati tra gli organi dell'amministrazione pubblica per le necessità dei procedimenti amministrativi (Gazzetta ufficiale della RS, n° 38/2002), del Decreto sull'introduzione e sull'utilizzo della classificazione unitaria delle tipologie di stabili e sulla determinazione degli stabili d'importanza statale (Gazzetta ufficiale della RS, n° e dell'articolo 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Pubblicazioni ufficiali delle Primorske novice di Capodistria, n° 10/99), il Consiglio comunale del Comune di Pirano ha approvato in data 11. 12. 2003, nell'ambito della 10ª seduta ordinaria, il presente

DECRETO

sull'imposta per l'utilizzo delle aree fabbricabili nel comune di Pirano

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Nel comune di Pirano, per l'utilizzo delle aree fabbricabili nelle zone ed alle condizioni sancite dal presente decreto, deve essere pagata l'imposta per l'utilizzo delle aree fabbricabili (nel prosieguo: l'imposta).

Articolo 2

L'imposta deve essere pagata per le aree fabbricabili edificate e per quelle non edificate.

Si reputano aree fabbricabili edificate quei terreni sui quali sussistono particelle edificabili con stabili costruiti ed opere d'ingegneria edificate, che non sono dotazioni di infrastrutture e servizi pubblici di natura economica, nonché quei terreni sui quali, in base alla licenza edilizia legalmente valida, è stata avviata la costruzione di stabili e di opere d'ingegneria edificate, che non si considerano dotazioni di infrastrutture e servizi pubblici di natura economica. Se un determinato stabile non dispone di una particella edilizia pertinenziale, sino alla sua determinazione si reputa area fabbricabile edificata quella porzione di superficie della particella fondiaria sulla quale si erge lo stabile (fundus) moltiplicata per il fattore 1,5, mentre la porzione rimanente della superficie di detta particella fondiaria si reputa area fabbricabile non edificata.

Si reputano aree fabbricabili non edificate quelle aree, per le quali l'atto territoriale attuativo sancisce che su di esse è ammessa la costruzione di edifici residenziali e commerciali non adibiti alle necessità della sanità, della tutela sociale e di quella dell'infanzia, dell'educazione e della scuola, della cultura, della scienza, dello sport e della pubblica amministrazione, e sulle quali è ammessa la costruzione di opere d'ingegneria edilizia, che non si considerano dotazioni di infrastrutture e servizi pubblici di natura economica e non sono neppure adibiti alle necessità della sanità, della tutela sociale e di quella dell'infanzia, dell'educazione e della scuola, della cultura, della scienza, dello sport e della pubblica amministrazione.

La Legge sulle aree fabbricabili e quella sulla costruzione di stabili definiscono in dettaglio le aree in questione.

Ai sensi del presente decreto si reputano aree commerciali anche i depositi non coperti, i parcheggi interni, le officine all'aperto, i parcheggi a carattere non stagionale, per i quali si paga il parcheggio o la locazione, i mercati, i chioschi, i giardini degli esercizi di ristorazione, le aree adibite a fiera, i campeggi, i campi da tennis, le piscine all'aperto e gli stabilimenti balneari, nonché tutte le superfici

sportive e ricreative, sfruttate a scopo di lucro, le stazioni base della telefonia mobile, i marina, i porti e le infrastrutture portuali, i mandracchi, le dotazioni di infrastrutture e servizi pubblici di natura economica, nonché tutte le altre aree commerciali che non sono iscritte al tavolare quali aree verdi e che vengono valutate ai sensi della tipologia d'utilizzo o d'uso, in virtù di quanto disposto dal presente decreto. Non si considerano tali le opere che hanno funzione di arredo cittadino.

Si considera dotazione di infrastrutture e servizi pubblici di natura economica quell'opera d'ingegneria che contribuisce a formare una rete al servizio di una determinata tipologia di servizio pubblico a carattere economico d'importanza nazionale o locale, che funziona nel pubblico interesse.

L'infrastruttura pubblica è costituita dalle opere e dalle reti adibite direttamente all'attuazione di servizi pubblici a carattere economico nel settore del demanio comunale ed in quello idrico, della tutela ambientale, dell'energia, del traffico e dei collegamenti, nonché opere definite tali dalla legge o dai decreti comunali.

L'infrastruttura pubblica è costituita pure dalle opere comunali, il cui utilizzo è adibito a tutti alle stesse condizioni, come le vie, i mercati, i campi da gioco, i parcheggi, i cimiteri, i parchi, le aree verdi, le superfici adibite alla ricreazione e simili.

II. AMBITI TERRITORIALI PER LE QUALI SI CORRISPONDE L'IMPOSTA

Articolo 3

Le zone di aree fabbricabili, ai sensi della legge sulle aree fabbricabili, per le quali si corrisponde l'imposta, sono sanciti in base ai parametri che tengono conto dell'ubicazione e delle altre prerogative delle singole aree fabbricabili. Detti parametri sono:

- la densità delle funzioni pubbliche e delle attività commerciali,
- l'accessibilità mediante mezzi pubblici di trasporto,
- la dotazione generale di infrastruttura,
- l'utilizzo finalizzato conforme al documento territoriale,
- lo sfruttamento della zona,
- il degrado dell'ambiente urbano,
- l'inutilizzo dello stabile,
- il livello di manutenzione dello stabile,
- il grado di sviluppo delle singole zone e
- le caratteristiche naturali e le proprietà dell'ambiente.

Le zone di cui al primo comma sono:

I. zona

Le aree fabbricabili nei centri più importanti dal punto di vista economico, dotati di rete di trasporti ed infrastruttura turistica e commerciale particolarmente sviluppate, nella fascia costiera di Bernardino, di Portorose e di Lucia.

II. zona

Le aree fabbricabili nei centri più importanti dal punto di vista economico, dotati di rete di trasporti ed infrastruttura turistica e commerciale particolarmente sviluppate, nella fascia costiera di Strugnano, Pazzugo, Fiesso e parte di Sezza.

III. zona

Le aree fabbricabili nei centri più importanti dal punto di vista economico, dotati di rete di trasporti ed infrastruttura turistica e commerciale particolarmente sviluppate, nella fascia retrostante a quella costiera, da Pirano a Bernardino, a Portorose, a Valletta ed a Lucia.

IV. zona

Le aree fabbricabili nella fascia retrostante a quella costiera di Strugnano, Fiesso, Pazzugo e la zona di Sezza e Parezzago.

V. zona

Le aree fabbricabili nei nuclei abitati minori accanto ai corridoi di comunicazione e delle infrastrutture: Sicciole.

VI. zona

Le aree fabbricabili nei nuclei abitati locali, zone con infrastruttura commerciale ed adibita ai trasporti mediamente sviluppata: Dragogna, Sv.Peter, Nova vas nad Dragonjo, Padna.

VII. zona

Le rimanenti aree fabbricabili nell'ambito del comune di Pirano, dotate di rete di approvvigionamento idrico, elettrico e rete stradale.

VIII. zona

Il centro storico di Pirano.

IX. zona

Le zone adibite alle attività produttive.

Articolo 4

Le delimitazioni dettagliate delle zone di cui al precedente articolo, per le quali si corrisponde l'imposta per l'utilizzo delle aree fabbricabili, sono riportate dalle carte grafiche, ossia dai piani catastali in scala 1:25000, che sono parte integrante del presente decreto.

Le rappresentazioni grafiche delle zone ai sensi del primo comma del presente articolo sono visionabili presso l'organo amministrativo comunale, competente per l'imposta.

III. CRITERI PER LA COMMISURAZIONE DELL'IMPOSTA

Articolo 5

- Per la commisurazione dell'imposta si applicano i seguenti criteri:
1. Dotazioni di infrastrutture comunali di cui dispone l'area fabbricabile e possibilità di allacciamento alle stesse.
 2. Ubicazione, destinazione d'uso e sfruttamento razionale dell'area fabbricabile.
 3. Agevolazioni particolari in relazione alla possibilità di acquisizione di reddito.
 4. Criteri per l'esenzione dal pagamento dell'imposta per l'utilizzo dell'area fabbricabile.

Articolo 6

La dotazione d'infrastrutture comunali e di altro genere, adibite all'utilizzo collettivo ed a quello individuale, di cui dispone l'area fabbricabile e la possibilità di allacciarsi alle stesse si valorizza con il seguente punteggio:

Dotazione di infrastrutture comunali	Punteggio per le aree fabbricabili e per gli stabili dei gruppi di cui all'articolo 7 del decreto					
	b	c	d	e, f, g	i	
1. Dotazione di strade ovvero vie						
a. selciato sterrato	10	7	4	12	7	4
b. selciato asfaltato o pavimentato	15	10	7	17	10	7
c. selciato in cemento con almeno un corridoio pedonale	20	12	10	22	12	10
d. vie di comunicazione sistemate modernamente con delimitazioni laterali, corridoio pedonale da entrambi i lati e fasce verdi o viali alberati di suddivisione	25	15	12	27	15	12
2. Dotazione di illuminazione pubblica						
a. illuminazione pubblica sistemata via cavo (ad una distanza sino a 30m)	22	15	10	24	15	10
b. illuminazione pubblica pensile (ad una distanza sino a 30m)	15	10	7	17	10	7
3. Dotazione di parcheggi						
a. parcheggi predisposti ed autosilo (entro un raggio di 200 m)	22	15	7	24	15	7
b. parcheggi lungo la carreggiata (entro un raggio di 200 m)	10	7	5	12	7	5
4. Dotazione di aree verdi						
a. aree verdi a sistemazione moderna (entro un raggio o in una fascia di 200 m)	15	10	5	17	10	5
b. aree verdi sistemate con piantagioni ed arbusti (entro un raggio o in una fascia di 200 m)	10	7	3	12	7	3
5. Dotazioni di aree ricreative						
a. strutture sportive e ricreative sistemate nelle immediate vicinanze (entro un raggio o in una fascia di 300 m)	15	10	5	17	10	5
b. strutture sportive e ricreative sistemate (entro un raggio o in una fascia di 700 m)	10	7	3	12	7	3
6. Dotazione di trasporti pubblici						
a. vicinanza della fermata dei mezzi di trasporto pubblico urbano (entro un raggio o in una fascia di 200 m)	22	15	7	24	15	7
b. vicinanza della fermata dei mezzi di trasporto pubblico infra ed extraurbano (entro un raggio o in una fascia di 200 m)	10	7	5	12	7	5
7. Dotazione della rete di smaltimento delle acque reflue						
a. sistema specifico di smaltimento delle acque reflue	22	15	10	24	15	10
b. sistema misto di smaltimento delle acque reflue	10	7	5	12	7	5
8. Dotazione della rete di smaltimento delle acque piovane						
a. sistema specifico di smaltimento delle acque piovane	22	15	10	24	15	10
b. sistema misto di smaltimento delle acque piovane	10	7	5	12	7	5
9. Dotazione della rete di approvvigionamento idrico	20	12	7	22	12	7
10. Dotazione della rete di idranti	20	12	7	22	12	7
11. Dotazione della rete elettrica						
a. rete elettroenergetica via cavo	22	15	10	24	15	10
b. rete elettroenergetica pensile	15	10	7	17	10	7
12. Dotazione della rete telefonica						
a. rete telefonica via cavo	22	15	10	24	15	10
b. rete telefonica pensile	15	10	7	17	10	7

a. rete telefonica via cavo	22	15	10	24	15	10
b. rete telefonica pensile	15	10	7	17	10	7
13. Dotazione della rete TV via cavo						
a. rete TV via cavo via cavo	15	10	7	17	10	7
b. rete TV via cavo pensile	7	5	3	9	5	2
14. Dotazione della rete di riscaldamento	25	20	15	27	20	15
15. Dotazione della rete di distribuzione del gas						
a. dimensionata per gli usi di cucina	12	10	5	14	10	5
b. dimensionata per gli usi di cucina e per il riscaldamento	20	15	10	22	15	10

Nel caso la singola superficie residenziale o commerciale dello stabile sia allacciata alla singola infrastruttura comunale, ovvero sia possibile l'allacciamento a detta struttura, si reputa che la superficie residenziale o commerciale in questione sia dotata dell'infrastruttura comunale.

Nel caso si tratti di edifici culturali e storici, di stabili o di parti di edifici e di stabili e loro pertinenze, inseriti nel gruppo a) di cui all'articolo 7 del presente decreto, nel calcolo del punteggio per la dotazione di infrastrutture comunali e per la possibilità di allacciamento alle stesse, si assume il valore complessivo del punteggio, sommato in base ai valori rilevati alla singola classificazione del gruppo a cui appartiene l'edificio, lo stabile o parte di esso, o ancora l'opera.

La rappresentazione grafica delle dotazioni di infrastrutture comunali di cui godono le aree fabbricabili è stata elaborata sulle mappe di consultazione in scala 1:25000. Le mappe di consultazione e la rappresentazione elettronica delle dotazioni di infrastrutture comunali e di altro genere sono visionabili presso l'organo amministrativo comunale competente per l'imposta.

Articolo 7

Gli edifici e le loro parti, gli stabili e parte di essi e relative pertinenze nelle zone di cui all'articolo 3 del presente decreto vengono classificati nei seguenti gruppi in base alla destinazione d'uso:

- a) Aree fabbricabili degli edifici culturali e storici nelle zone protette ed edifici culturali e storici, nonché monumenti al di fuori delle aree protette, proclamati tali in conformità al Decreto sulla proclamazione dei monumenti culturali e storici nell'ambito del comune di Pirano (Pubblicazioni ufficiali n° 26/83).
- b) Aree fabbricabili degli edifici residenziali, degli stabili o parti di essi e relative pertinenze; edificio costituente un unico appartamento, edificio con due appartamenti, edificio a più appartamenti non elevato, edificio elevato a più appartamenti.
- c) Aree fabbricabili degli stabili industriali, delle opere o di parti degli stabili, delle opere e relative pertinenze e magazzini; industria leggera di trasformazione (articolo elettrici ed elettronici, mobili, tessili ed altre officine), industria pesante (mezzi di trasporto, lavorazione dell'acciaio, prefabbricati, fabbriche ed officine adibite alla produzione), industria alimentare e della lavorazione (industria della lavorazione e della distribuzione), magazzini e superfici adibite alla manipolazione ed allo stoccaggio della merce (magazzini, magazzini per la distribuzione, aree stoccaggio all'aperto, silo per cereali, per il cemento e per merce secca, magazzini refrigerati ed altri magazzini specializzati), impianti di lavorazione chimici e petroliferi, miniere e strutture per lo sfruttamento delle risorse naturali, cantieri navali.
- d) Aree fabbricabili di edifici e stabili adibiti al commercio all'ingrosso ed al dettaglio, loro parti e relative pertinenze; rivendite al dettaglio di merce di largo consumo (rivendite di alimentari, di prodotti per la casa, di materiale di cancelleria, di articoli sportivi, di tessili), servizi personali (parrucchieri, saloni di bellezza, ottici), rivendite all'ingrosso ed al dettaglio a carattere industriale e commerciale (rivendite all'ingrosso di alimentari, di merce di largo consumo, di articoli commerciali ed industriali), servizi alimentari (rivendite minori nei centri abitati), servizi per i veicoli stradali (stazioni di rifornimento carburanti, saloni dell'auto e automeccanici, garage, autodemolizioni, autosilo e parcheggi).
- e) Aree fabbricabili di edifici e stabili adibiti al turismo, loro parti e relative pertinenze; strutture di soggiorno e pernottamento (alberghi, motel, ristoranti, pensioni, appartamenti turistici, casinò), edifici per soggiorni di breve durata (ad esempio di bellezza, ottici), rivendite all'ingrosso ed al dettaglio a carattere industriale e commerciale (rivendite all'ingrosso di alimentari, di merce di largo consumo, di articoli commerciali ed industriali), servizi alimentari (rivendite minori nei centri abitati), servizi per i (case di riposo e villeggiatura, bungalow) ed edifici di ristorazione (ristoranti, bar e fast food).
- f) Aree fabbricabili di edifici e stabili commerciali, loro parti e pertinenze; uffici (uffici di servizi di contabilità e finanziari, consulenze e avvocati), uffici per servizi ai consumatori (servizi finanziari, agenzie di viaggio e turistiche), uffici delle imprese corporate ed uffici amministrativi (uffici delle comunità locali e d'abitato, uffici dell'amministrazione statale, tribunali, parlamento).
- g) Aree fabbricabili degli edifici e degli stabili pubblici, loro parti e pertinenze; edifici adibiti allo svago (teatri e sale concerto), musei e biblioteche, istituzioni di ricerca e di formazione, ospedali, ambulatori, edifici di soggiorno collettivo (case dell'anziano, case dello studente, brefotrofi ed orfanotrofi).

22	15	10	24	se fabbricabili delle infrastrutture pubbliche a carattere economico
15	10	7	17	rete di comunicazione stradale e ferroviaria, dotti e strutture funzionali, piste aeroportuali, moli e bacini di carenaggio.
15	10	7	17	se fabbricabili di edifici, strutture e superfici sportive e ricreative, parti e pertinenze.
7	5	3	9	se fabbricabili di edifici militari e sacri, nonché di ambasciate e rappresentanze diplomatiche.
25	20	15	27	relazione all'ubicazione ed alla destinazione d'uso gli edifici, gli edifici, le strutture, le loro parti e pertinenze, nonché le aree fabbricabili, in relazione con il seguente punteggio:
12	10	5	14	

20	15	10	22	INAZIONE D'USO	ZONE									
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	
o commerciale, uffici culturali e storici:					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	-35	-35
comunale, ovv, uffici residenziali:					40	35	30	25	20	15	10	5	35	35
puta che la su, uffici industriali e magazzini:					500	480	450	430	200	160	150	250	220	
di stabili o di, uffici adibiti alla vendita														
nel gruppo a), ingrosso ed al dettaglio:					250	240	200	30	25	15	15	15	15300	
del punteggio), uffici adibiti al turismo ed														
ibilità di allacci, ristorazione:					275	260	225	215	200	190	150	250	220	
punteggio, som, uffici commerciali:					170	150	130	80	40	40	40	40	40220	
ne del gruppo), uffici pubblici:					170	150	130	80	40	40	40	40	40220	
ancora l'opera), infrastruttura pubblica														
oni di infrastr, carattere economico:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
sta elabora), uffici e strutture adibiti														
e di consultazi, sport ed alla ricreazione:					100	75	50	25	0	0	0	0	0	
rastrutture com, uffici militari e sacri, ambasciate														
rgano ammini, appresentanze diplomatiche:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Articolo 8
 Il livello di manutenzione degli edifici, degli stabili e delle loro parti si valuta con il seguente punteggio:

20	15	10	22	INAZIONE D'USO	ZONE								
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
di manutenzione inadeguato					150	130	110	90	70	60	50	150	150
condario dello stabile													
di manutenzione					150	130	110	90	70	60	50	150	150
guato dell'edificio													

Articolo 9
 Si reputa che il livello di manutenzione sia adeguato se l'edificio, le parti e pertinenze sono sistemati esteriormente in maniera adeguata, se l'intonaco dello stabile, il tetto, le porte esterne e le finestre sono integri.
 Si reputa che il livello di manutenzione è inadeguato se l'edificio, le parti e pertinenze o lo stabile sono sistemati esteriormente in maniera inadeguata, ossia se l'intonaco si sfalda, se le porte esterne e le finestre sono fatiscenti o se il tetto è danneggiato.
 Si reputa che l'intonaco si sta sfaldando se sussistono danni visibili sulla profondità della facciata, se l'intonaco è mancante su una superficie superiore a 0,1 m² o se la pittura della facciata si sta sfaldando su una superficie superiore a 1 m².
 Si reputa che il livello di manutenzione del circondario dell'edificio è adeguato se sulla particella o sul terreno pertinente allo stabile si verificano ringhiere, palizzate o muri di cinta distrutti o danneggiati, se il terreno è incolto o se crescono arbusti e rovi non sistemati, o ancora se sono presenti immondizie o rifiuti ingombranti sul terreno ecc.
 Si reputa che l'organo comunale competente per l'imposta non ha alcun rilievo dei dati relativi alla manutenzione, nessuno dei quali verrà incluso nella commisurazione.

Articolo 10
 L'influsso urbano sul circondario ed il degrado dell'ambiente urbano si determinano mediante i seguenti punteggi:

Si reputa che un edificio residenziale viene usato se all'indirizzo dello stesso o dello stabile residenziale è stata notificata la residenza di almeno una persona fisica capace di agire.
 Si reputa che un edificio o uno stabile residenziale sia sfruttato se questo risulta funzionante giornalmente o in via stagionale, o è utilizzato, ovvero se presso questo è stata notificata la sede di un'attività commerciale.
 Sino a quando l'organo comunale competente per l'imposta non esegue i rilevamenti inerenti l'utilizzo degli edifici e degli stabili non residenziali, nella commisurazione dell'imposta non si considera il punteggio di cui nel presente articolo.

Articolo 10
 L'influsso urbano sul circondario ed il degrado dell'ambiente urbano si determinano mediante i seguenti punteggi:

Distanza del centroide dell'edificio dal corpo stradale			
	Sino a 30 m	Da 30 m a 50 m	Oltre 50 m
1) Influsso della rete stradale			
a) Autostrada	-30	-15	0
c) Strada principale di I° ordine	-20	-12	0
d) Strada principale di II° ordine	-15	-7	0
Distanza del centroide dell'edificio dal corpo stradale			
	Sino a 30 m	Da 30 m a 50 m	Oltre 50 m
2) Influsso degli esercizi turistici e di ristorazione, nonché delle case dello studente nel centro storico di Pirano ed al di fuori di detto ambito territoriale			
	-25	-15	0
Distanza del centroide dell'edificio dal limite dell'ambito territoriale			
	Sino a 100 m	Da 100 m a 300 m	Oltre 300 m
3) Influsso dell'ambito territoriale dell'aeroporto, della discarica di rifiuti e dell'impianto di depurazione			
	-25	-15	0

Articolo 11
 L'impatto urbano sul circondario e il degrado dell'ambiente urbano si determinano solamente per gli edifici e stabili residenziali. Nel caso l'area fabbricabile sia sita al limite delle zone, si classifica nella zona più favorevole per il contribuente.
 La rappresentazione grafica delle zone è stata elaborata sulle mappe di consultazione in scala 1:25000. Le mappe di consultazione e la rappresentazione elettronica delle zone sono visionabili presso l'organo amministrativo comunale competente per l'imposta.

Articolo 11
 Lo sfruttamento efficace dell'area fabbricabile edificata si misura con il fattore di sfruttamento del terreno dal centroide dell'edificio e si valuta con il seguente punteggio:

Grup- po	Abitanti/ha	Fattori di sfruttamento del terreno (FIZ)	ZONE								
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
1	sino a 70	0,2	150	125	100	50	25	20	10	140	150
2	da 70-200	0,4	100	75	50	25	18	15	7	95	100
3	da 200-250	0,6	50	40	25	18	13	10	5	40	50
4	oltre 250	0,8	25	15	13	10	8	5	3	20	25
5	Edifici non residenziali ed ambiti territoriali	oltre 1,0	250	225	200	175	150	125	100	250	75

1° gruppo: preponderanza di case residenziali per un unico nucleo familiare (case isolate o case a schiera di differente elevazione in piano) sino a 70 abitanti/ha fattore di sfruttamento (FIZ) 0,2
 2° gruppo: raggruppamenti di case a schiera, nuclei compatti di case unifamiliari, palazzine di elevazione media (P+M+2, P+M+3 ossia da 4 a 5 piani) 70-200 abitanti/ha, FIZ 0,4
 3° gruppo: preponderanza di palazzine dall'elevazione P+M+4 (6 piani) e singoli stabili di elevazione maggiore in minoranza 200-250 abitanti/ha FIZ 0,6
 4° gruppo: preponderanza di stabili dall'elevazione P+M+5 (7 piani) e più alti oltre 250 abitanti/ha, FIZ 0,8
 5° gruppo: Stabili ed ambiti territoriali non residenziali FIZ oltre 1,0

20	15	10	22	INAZIONE D'USO	ZONE								
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
uffici e stabili non residenziali					500	450	450	350	300	250	250	500	500
uffici e stabili residenziali					500	450	450	350	300	250	250	500	500

La rappresentazione grafica delle zone relative al fattore di sfruttamento delle aree fabbricabili è stata elaborata sulle mappe di consultazione in scala 1:25000.

Le mappe di consultazione e la rappresentazione elettronica delle zone relative al fattore di sfruttamento delle aree fabbricabili sono visionabili presso l'organo amministrativo comunale competente per l'imposta.

Articolo 12

Per le aree fabbricabili degli edifici e degli stabili non residenziali si considerano per l'utilizzo delle aree fabbricabili site nella I., II., III., IV. e VIII. zona le agevolazioni particolari per le possibilità di acquisizione di reddito, che è conseguenza dell'ubicazione particolarmente favorevole dell'area fabbricabile.

Le ubicazioni particolarmente favorevoli sono:

- La fascia costiera da Pirano a Bernardino, a Portorose e sino a Lucia - ambito territoriale I
- La fascia costiera da Pirano a Fiesso, a Strugnano e la fascia costiera di Sezza - ambito territoriale II
- La fascia retrostante a quella costiera da Pirano a Bernardino, a Portorose e sino a Lucia - ambito territoriale III
- La fascia retrostante da Pirano a Fiesso sino a Strugnano, nonché la fascia retrostante a quella costiera di Sezza e di Parezzago - ambito territoriale IV
- Gli stabili della fascia costiera fronte mare nel centro storico.

Ulteriori punti per la valorizzazione dell'imposta relativi a ubicazioni particolarmente favorevoli si conteggiano per la I., II., III., IV. e VIII. zona, per le seguenti tipologie di edifici dei gruppi:

GENERE DI ATTIVITA'	A	B	C	D	E
1° gruppo c. di cui all'art. 7	250	200	175	150	250
2° gruppo c. di cui all'art. 7	250	200	175	100	200
3° gruppo c. di cui all'art. 7	500	200	200	100	300
4° gruppo c. di cui all'art. 7	75	50	35	20	150
5° gruppo c. di cui all'art. 7	60	40	20	10	150

La rappresentazione grafica delle zone relative alle ubicazioni particolarmente favorevoli è stata elaborata sulle mappe di consultazione in scala 1:25000.

Le mappe di consultazione e la rappresentazione elettronica delle zone relative alle ubicazioni particolarmente favorevoli sono visionabili presso l'organo amministrativo comunale competente per l'imposta.

Articolo 13

In relazione al grado di sviluppo dell'area fabbricabile alle aree fabbricabili non edificate, sancite dall'articolo 3 del presente decreto, si applica il seguente punteggio:

GRADO DI SVILUPPO DELL'AREA FABBRICABILE	ZONE								
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
a) Particelle edificabili ed altri ambiti territoriali d'insediamento determinati negli atti territoriali attuativi	100	80	60	50	40	30	20	100	100
b) Piano di localizzazione ovvero atto territoriale attuativo approvato	200	150	130	100	80	50	30	200	200
c) area dotata di infrastrutture comunali	500	450	400	350	200	150	100	500	500

Il Comune di Pirano sancisce con l'ordine ambientale oppure con il piano di localizzazione comunale quali sono le opere e le reti infrastrutturali comunali che possono o devono essere costruite nei singoli ambiti di assetto territoriale. Si reputa che l'area è dotata di infrastrutture comunali quando queste garantiscono perlomeno l'approvvigionamento idrico e di energia elettrica, lo smaltimento delle acque reflue e dei rifiuti urbani, nonché l'accesso alla rete stradale pubblica, costruita e fornita in amministrazione all'esecutore del servizio pubblico.

L'allacciamento e l'utilizzo alla rete infrastrutturale comunale si reputa garantito quando sussiste la possibilità di allacciamento, e precisamente:

- alla rete di smaltimento delle acque reflue ad una distanza sino a 70 m dal limite della particella,
- alla rete di approvvigionamento idrico ad una distanza sino a 90 m dal limite della particella,
- alla rete elettroenergetica ad una distanza sino a 100 m dal limite della particella
ossia dal limite della particella edificabile o dell'area edificabile sul quale si erge o è prevista la costruzione dello stabile.

Onde reputare soddisfatta la condizione relativa all'allacciamento devono essere soddisfatte tutte e tre le condizioni di cui al terzo comma del presente articolo.

In caso di dubbio sulle possibilità di allacciamento alla rete infrastrutturale comunale i gestori della stessa sanciscono mediante le condizioni di progetto la possibilità di allacciamento alla rete in questione.

Sino a quando l'organo competente non acquisisce i dati inerenti la possibilità di allacciamento alla rete infrastrutturale comunale nella commisurazione si considera il grado inferiore di sviluppo dell'area fabbricabile.

Sino a quando il contribuente non acquisisce il permesso d'uso la commisurazione viene effettuata considerando l'area edificabile non costruita, aumentando ogni anno la commisurazione per il 10% della commisurazione precedente. L'aumento della commisurazione si attua mediante l'aumento del 10% del punteggio per la commisurazione.

IV. I CONTRIBUENTI

Articolo 14

I contribuenti sono i proprietari effettivi delle aree, degli stabili o delle loro parti, oppure i titolari di diritti di godimento concordati contrattualmente.

L'imposta per l'utilizzo dell'area fabbricabile si commisura a prescindere dall'utilizzo o meno dell'area, considerando inoltre la destinazione d'uso, determinata in conformità agli atti territoriali attuativi.

L'obbligo di pagamento dell'imposta insorge all'atto della stipulazione del contratto di compravendita, di affitto, di usufrutto o di servitù.

V. ESENZIONI DAL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

Articolo 15

L'imposta non si paga nei casi disposti dalla legge.

Gli enti pubblici e gli istituti nel settore delle attività sociali costituiti dal Comune di Pirano non sono contribuenti dell'imposta.

I contribuenti possono essere esentati dal pagamento dell'imposta a tempo determinato nei seguenti casi:

- su domanda del contribuente, che ha acquistato una nuova abitazione quale singola porzione di edificio, o che ha costruito, ampliato o elevato una casa monofamiliare, se nel prezzo dell'abitazione o della casa monofamiliare è incluso il prezzo per la sistemazione dell'area fabbricabile o se ha direttamente pagato il costo di detta sistemazione ai sensi della legge (per un periodo di 5 anni),
- se il contribuente percepisce un contributo in denaro in conformità alle disposizioni relative all'assistenza sociale (per il periodo di 1 anno),
- in seguito a catastrofi elementari o di altro genere (per il periodo di 1 anno).

La decisione di esenzione del pagamento annuale dell'imposta nei casi del terzo comma del presente articolo spetta al sindaco del comune di Pirano su proposta dell'organo comunale competente per la commisurazione dell'imposta.

Le superfici turistiche adibite a stabilimento balneare, per le quali non si paga l'ingresso, sono esentate dal pagamento dell'imposta.

Il Consiglio comunale del comune di Pirano decide su proposta del sindaco in merito ad altre eventuali esenzioni dal pagamento dell'imposta.

I contribuenti possono essere esentati dal pagamento dell'imposta in relazione ai casi sopra citati parzialmente o nella totalità. L'esenzione viene disposta dal Sindaco o dal Consiglio comunale su proposta del Sindaco.

Articolo 16

I contribuenti possono godere di ulteriori agevolazioni a tempo determinato nei seguenti casi:

- se nell'ambito della costruzione dello stabile si rispettano le caratteristiche dell'edilizia locale o se si ristruttura uno stabile esistente in conformità alle direttive ed alle autorizzazioni della competente sovrintendenza ai monumenti (centro storico cittadino, degli abitati e delle frazioni della periferia, stabili sottoposti a regime di tutela) e costruisce o ristruttura stabili in conformità alla tradizione edilizia locale (il parere in merito viene formulato dal servizio professionale competente del Comune - dall'Ufficio per l'ambiente ed il territorio), nell'ammontare di 50 punti e
- se il contribuente utilizza fonti di energia alternativa (energia solare, eolica, geotermale) nell'ammontare di 50 punti per la sincostruzione dello stabile si rispettano le carogole fonti di energia alternativa. In caso di dubbio si acquisisce il parere in merito dal servizio della Repubblica di Slovenia competente per la concessione del certificato di utilizzo parsimonioso dell'energia, ovvero relativo al risparmio energetico, ossia dall'Agenzia per l'utilizzo efficace dell'energia.

L'ammontare del punteggio di cui nel presente articolo si detrae dalla somma dei punteggi ottenuti per la commisurazione dell'imposta.

Il contribuente ha la facoltà di avvalersi dell'agevolazione su iniziativa propria, ma al massimo per un periodo di cinque anni, con possibilità di un'unica proroga.

Sino a quando l'organo comunale competente per l'imposta non assume i dati relativi al presente articolo, nel calcolo di commisurazione dell'imposta non si assume alcun valore.

VI. COMMISURAZIONE DELL'IMPOSTA

Articolo 17

L'ammontare mensile dell'imposta in base ai parametri di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 16 del presente decreto si determina separatamente per le aree fabbricabili edificate e per quelle non edificate, utilizzando le seguenti indicazioni:

(Onusz _(NSTZ))	Commisurazione dell'imposta per l'utilizzo dell'area fabbricabile non edificata
Onusz _(ZSTZ)	Commisurazione dell'imposta per l'utilizzo dell'area fabbricabile edificata
VT _(ZSTZ)	Valore del punto per l'area fabbricabile edificata
VT _(NSTZ)	Valore del punto per l'area fabbricabile non edificata
Št.To	Numero di punti come sommatoria rilevata alle tabelle di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 16.
PO _(NSTZ)	Superficie dell'area fabbricabile non edificata
PO _(Ob)	Superficie dello stabile residenziale o commerciale
PO _(GrPa)	Superficie della particella edificabile

L'ammontare mensile dell'imposta per l'area fabbricabile edificata (Onusz_(ZSTZ)) si calcola moltiplicando il numero complessivo di punti (Št.To) di cui negli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 16 del presente decreto con il valore del punto per l'area fabbricabile edificata (VT_(ZSTZ)) e per la superficie dello stabile residenziale o commerciale (PO_(Ob)). Il computo mensile dell'imposta per l'utilizzo dell'area fabbricabile edificata si determina ai sensi della seguente equazione:

$$\text{Onusz}_{(ZSTZ)} = (\text{Št.To}) \times (\text{VT}_{(ZSTZ)}) \times (\text{PO}_{(Ob)})$$

Il singolo edificio, lo stabile, le loro parti e pertinenze devono essere inserite nel singolo gruppo di cui all'articolo 7 del presente decreto.

Per gli edifici che comprendono stabili o loro parti appartenenti a gruppi di classificazione diversi, ai sensi dell'articolo 7 del presente decreto, il punteggio per la commisurazione dell'imposta si determina separatamente per ciascuno stabile o edificio, o loro parti e pertinenze.

In caso di edifici culturali e storici, di stabili ed edifici, di loro parti e pertinenze contemplate dal gruppo a. dell'articolo 7 del presente decreto, nel calcolo del numero di punti si assume il valore complessivo dei punti sommati in base ai valori del singolo gruppo di classificazione dell'edificio, dello stabile, delle loro parti e pertinenze, e dei valori relativi al gruppo di classificazione degli edifici culturali e storici.

Sino a quando l'organo comunale competente per l'imposta non evidenzia i dati relativi alle superfici degli ambienti adibiti all'attività di soggiorno turistico degli affittacamere la superficie di detti ambienti dedicati si determina nella misura del 30% della superficie complessiva dello stabile residenziale dell'affittacamere.

L'ammontare mensile dell'area fabbricabile non edificata si determina moltiplicando punteggio (Št.To) di cui all'articolo 13 con la superficie non edificata dell'area fabbricabile del contribuente (PO_(NSTZ)) e con il valore del punto per la commisurazione dell'imposta per l'area fabbricabile non edificata (VT_(NSTZ)), ai sensi dell'equazione;

$$\text{Onusz}_{(NSTZ)} = \text{Št.To} \times \text{PO}_{(NSTZ)} \times \text{VT}_{(NSTZ)}$$

La superficie dell'area fabbricabile non edificata, sulla quale non si erge uno stabile e sulla quale, in conformità ai piani di assetto territoriale approvati, è possibile costruire, si determina in conformità agli atti citati. L'accertamento inerente la possibilità o meno di costruire viene effettuato dall'organo comunale competente per l'assetto ambientale. Nel procedimento conseguente, relativo alla formazione della particella edificabile, sulla quale è possibile costruire, le particelle fondiari possono essere unite o separate, considerando che la frammentazione proprietaria delle particelle non è un elemento limitante nell'ambito del procedimento di accertamento della possibilità o meno di costruire sull'area fabbricabile non edificata.

Negli ambiti territoriali più complessi, chiusi e delimitati, che comprendono più contribuenti o più tipologie diverse di stabili, classificati ai sensi dei gruppi di cui all'articolo 7 del presente decreto, la commisurazione dell'imposta per l'area fabbricabile edificata si effettua separatamente per ciascuno stabile. Nel caso la particella edificabile non sia stata ancora determinata, si sancisce per il singolo stabile la superficie della parcella edificabile moltiplicando la superficie dell'area edificata per il fattore 1.5. Nel caso le aree rimanenti non possano essere inserite nei singoli gruppi di cui agli articoli 2 e 7 del presente decreto, dette aree vengono considerate aree fabbricabili non edificate.

Articolo 18

Il valore del punto per la commisurazione dell'imposta nel comune di Pirano viene determinata sino alla fine dell'anno solare per l'anno successivo dal Consiglio comunale su proposta del sindaco, ed è differente per l'area fabbricabile edificata rispetto a quella non edificata. Nel caso non sia stato possibile determinare il valore del punto, si applica l'ultimo valore del punto determinato rivalutato.

Il valore del punto si rivaluta una volta l'anno alla fine dell'anno solare con l'indice di aumento dei prezzi al dettaglio, pubblicato dall'Istituto di statistica della Repubblica di Slovenia.

Il Consiglio comunale del comune di Pirano ha la facoltà di determinare, in armonia ai programmi di sviluppo per i singoli ambiti territoriali di sviluppo di peculiare importanza nel comune di Pirano, un valore separato del punto per le aree fabbricabili non edificate sulle quali non si ergono stabili e sulle quali è possibile costruire in conformità agli atti territoriali attuativi approvati. Per gli stabili realizzati in conformità agli atti territoriali attuativi il valore del punto in questione cessa di valere con l'acquisizione del permesso d'uso, ed entra in vigore il valore del punto previsto per le aree fabbricabili edificate nel comune di Pirano.

Articolo 19

Per la commisurazione dell'imposta si utilizzano i dati e le evidenze ufficiali.

L'organo amministrativo comunale, competente per l'espletamento dei compiti professionali relativi all'imposta ha l'obbligo di raccogliere e verificare i dati di cui ai comma precedenti.

Il contribuente ha l'obbligo di comunicare entro 15 giorni dall'insorgere del cambiamento all'organo comunale competente per l'espletamento dei compiti professionali relativi all'imposta i dati relativi al cambiamento che influiscono sulla commisurazione dell'imposta.

Nel caso i dati acquisiti per la commisurazione dell'imposta non siano conformi alle evidenze ed ai registri dei dati dei quali dispone l'amministrazione comunale, si effettua un sopralluogo a scopo di armonizzazione. Se il contribuente, previo avviso, non consegna i dati necessari alla commisurazione e non permette l'accesso ed il sopralluogo dello stabile, la commisurazione dell'imposta avviene in base alla valutazione.

Articolo 20

L'organo competente invia ai contribuenti i decreti di commisurazione dell'imposta e determina gli importi mensili per le persone giuridiche e quelli trimestrali per le persone fisiche in base al valore del punto ed ai criteri per la commisurazione dell'imposta previsti dal presente decreto.

Il procedimento di commisurazione e di esazione dell'imposta si attua ai sensi delle disposizioni della Legge sul procedimento tributario.

VII. DISPOSIZIONE INERENTE LE TRASGRESSIONI

Articolo 21

Con un'ammenda da 400.000,00 a 1.200.000,00 SIT si punisce per la trasgressione la persona giuridica o l'imprenditore autonomo se adduce nella notifica dati errati o non vuole fornire i dati, o ancora ne ostacola l'acquisizione.

Con un'ammenda da 40.000,00 a 120.000,00 SIT si punisce anche la persona responsabile della persona giuridica per la trasgressione di cui al primo comma del presente articolo.

Con un'ammenda da 40.000,00 a 120.000,00 SIT si punisce la persona fisica per la trasgressione di cui al primo comma del presente articolo.

Articolo 22

Il controllo dell'attuazione delle disposizioni del presente decreto viene effettuato dall'Ufficio per l'ispezione e la vigilanza del comune.

VIII. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 23

Nel 2004 il valore mensile del punto per la commisurazione dell'imposta per l'utilizzo delle aree fabbricabili nel comune di Pirano ammonta: per le aree fabbricabili edificate 0,07 SIT/m² e per le aree fabbricabili sulle quali non si ergono stabili, ma sulle quali è possibile costruire in conformità agli atti territoriali attuativi, 0,0985 SIT/m².

Articolo 24

Con l'entrata in vigore del presente decreto si abroga il decreto sull'imposta per l'utilizzo delle aree fabbricabili nel comune di Pirano (Pubblicazioni ufficiali n° 25/88, 37/91, 26/03).

Articolo 25

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nelle Pubblicazioni ufficiali e si applica a partire dal 1. 1. 2004.

Numero: 46200-1/98-2003
Pirano, 11 dicembre 2003

Il Sindaco del Comune di Pirano
prof. VOJKA ŠTULAR